



**UNIONE NAZIONALE
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI**

Tel 06/47824327- Fax 06/47886945

<http://www.segretarienticali.it> e-mail: unscp@live.it

Lì, 11 dicembre 2023

RINNOVO DEL CCNL DELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI 2019-2021 – FIRMATA LA PREINTESA!

E' stata siglata oggi la pre-intesa per il rinnovo del CCNL dell'Area delle Funzioni locali per il triennio 2019/2021, all'interno del quale vi è l'apposita sezione riguardante i segretari comunali e provinciali.

Accolte molte delle proposte dell'UNSCP.

Qui di seguito i punti salienti della pre-intesa.

1) Stipendio tabellare

La pre-intesa prevede **l'aumento dello stipendio tabellare** nelle misure e alle scadenze di seguito indicate, attestandosi, con decorrenza 01.01.2021, sul valore di € 47.015,77 per 13 mensilità per i segretari iscritti in fascia A e B, e sul valore di € 37.612,59 per i segretari iscritti in fascia C. Lo stipendio tabellare è pari allo stipendio previsto per i dirigenti degli enti locali e, a regime, la pre-intesa prevede, quindi, un aumento annuo rispettivamente di € 1.754,97 (per i segretari di fascia A e B) e € 1.403,98 (per i segretari di fascia C).

Fascia	Dal 1.1.2019	Dal 1.1.2020	Dal 1.1.2021
A	46.300,77	46.872,77	47.015,77
B	46.300,77	46.872,77	47.015,77
C	37.040,59	37.495,59	37.612,59

2) Retribuzione di posizione

La retribuzione di posizione subisce una **profonda revisione della disciplina vigente**.

In primo luogo, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali **vengono incrementati e rideterminati negli importi** riportati nella seguente tabella, registrando quindi un significativo aumento:

Nuova retribuzione di posizione dal 1° gennaio 2021

Valori in Euro annui lordi per 13 mensilità

Fascia A	
1) incarichi in enti metropolitani	43.054,00
2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali	35.590,00
3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti	23.518,00
Fascia B	
1) incarichi in enti superiori a 10.000 abitanti e fino a 65.000 abitanti	16.806,00
2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti	8.646,00
Fascia C	
1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti	8.140,00

In secondo luogo, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, la disciplina della retribuzione di posizione del segretario viene determinata in valori minimi e massimi, analogamente a quanto avviene per i dirigenti degli enti locali.

Le nuove misure sono quelle di seguito indicate:

FASCIA A

a) Enti metropolitani	da 43.054,00	a	64.486,96
b) Enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo Provincia e amministrazione provinciali	da 35.590,99	a	53.665,99
c) Enti fino a 250.000 abitanti	da 23.518,00	a	35.912,97

FASCIA B

a) Enti superiori a 10.000 abitanti e fino a 65.000 abitanti	da 16.806,00	a	26.102,22
b) Enti tra 3.000 e 10.000 abitanti	da 8.646,00	a	14.068,80

FASCIA C

a) Enti fino a 3.000 abitanti	da 8.140,00	a	10.928,87
-------------------------------	-------------	---	-----------

La pre-intesa chiarisce che nella dizione “enti metropolitani” vanno comprese sia le Città metropolitane che i Comuni coincidenti con sedi di Città metropolitane.

L’individuazione puntuale della misura della retribuzione di posizione è effettuata sulla base dei criteri indicati dal nuovo CCNL e - importante novità - può subire un ulteriore incremento fino al 15% della misura massima **nei comuni capoluogo, nelle province e nelle città metropolitane**, al fine di tener conto dell’esercizio delle funzioni in presenza di strutture complesse e nel rispetto della relativa capacità di bilancio e dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

Viene confermata la disciplina della norma sul “**galleggiamento**” con due precisazioni. Il limite di cui all’art. 23, richiamato nella norma, è il limite complessivo, riferito cioè all’insieme delle retribuzioni, sia quella del segretario che quella dei dirigenti o responsabili, il che chiarisce che tale limite non può tradursi nel mancato riconoscimento del galleggiamento, semmai obbligando l’ente a tenerne conto, quando determina tutte le retribuzioni, ai fini della corretta ed obbligatoria applicazione del galleggiamento; viene inoltre eliminata la norma dell’ultimo CCNL che prevede la decurtazione della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, in caso di galleggiamento, di Euro 3.008,00 per i segretari di fascia A e B e di Euro 1.964,00, per i segretari di fascia C.

3) **Retribuzione di risultato**

La retribuzione di risultato viene correlata alla valutazione della performance e dovrà tenere conto anche delle funzioni aggiuntive conferite. La misura attribuita, con risorse a carico dei rispettivi bilanci e nei limiti della propria capacità di spesa e nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, è pari ad un importo non superiore al 10% del monte salari erogato a ciascun segretario nell’anno a cui è riferita la valutazione.

Gli enti, tuttavia, possono elevare il limite percentuale del 10%, fermi restando i limiti della propria capacità di spesa ed il rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, nei casi di seguito indicati, limitatamente al periodo di svolgimento delle relative funzioni e fino ai seguenti valori percentuali massimi

- **Segretari di enti con dirigenza: 15%;**
- **Segretari di enti privi di dirigenza a cui sia stato attribuito un incarico ad interim** per la copertura di posizione apicale dell’ente temporaneamente priva di titolare, formalmente affidato in conformità all’ordinamento di ciascun ente: 15%;
- Segretari a cui siano attribuite le funzioni di **segretario di un’Unione di comuni: 15%.**

I limiti percentuali citati possono essere superati negli enti metropolitani, fermi restando i limiti della propria capacità di spesa ed il rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, qualora sia valutata l’esigenza di un allineamento rispetto alle retribuzioni complessive di livello più elevato corrisposte alla dirigenza dell’ente.

4) **Reggenze e Supplenze**

Per gli incarichi di reggenza e supplenza, la pre-intesa prevede una indennità pari al 15% della retribuzione complessiva in godimento ragguagliata al periodo di incarico per gli incarichi di durata fino a 60 giorni e al 25% della medesima retribuzione per gli incarichi di durata superiore a 60 giorni. Restano fermi i più elevati valori percentuali definiti in sede di contrattazione integrativa in base alle previgenti disposizioni contrattuali.

Gli enti possono elevare sin dal primo giorno fino al 25% la percentuale relativa agli incarichi di durata inferiore a 60 giorni, in base alla propria capacità di bilancio e nel rispetto dei limiti di legge.

Previsto anche il rimborso delle spese di viaggio per accedere alle sedi presso le quali si svolge la reggenza o supplenza.

5) Retribuzione incarichi aggiuntivi – cd. *Interim*

Negli enti con dirigenza, per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata al Segretario la copertura di posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, **è attribuito, a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione**, un importo determinato sulla base della percentuale - da applicarsi alla retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico - stabilita presso l'ente dalla contrattazione integrativa. L'importo così determinato è posto a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato dei Dirigenti dell'ente e deve essere comunque collegato alla performance del segretario ed erogato solo all'esito della procedura di valutazione della performance stessa.

6) Unioni di Comuni

Il nuovo CCNL finalmente prevede e disciplina la remunerazione dell'incarico di segretario nelle Unioni di comuni, con le seguenti modalità:

- a) quando la somma degli abitanti dei comuni aderenti all'Unione ha una soglia demografica superiore a quella della sede di titolarità del segretario, la "forchetta" di valori massimi della retribuzione di posizione in godimento può essere aumentata fino ad un 15% in più nel suo valore massimo;
- b) inoltre, in ogni caso, l'incarico dà diritto alla possibilità di incrementare la retribuzione di risultato fino al valore del 15% del monte salari, equiparato cioè a quello in enti con la dirigenza.

L'Unione desidera esprimere il più vivo apprezzamento per le importanti convergenze che si sono registrate in materia di Segretari con tutte le altre OO.SS., con le quali si è collaborato in uno spirito sempre costruttivo e di grande condivisione sui temi di fondo.

La Segreteria Nazionale, in conclusione, nel ringraziare l'Aran ed in particolare il suo Presidente Antonio Naddeo per la disponibilità al dialogo, che ha condotto ad un CCNL capace di rispondere in larga parte alle attese della Categoria, esprime quindi viva soddisfazione per l'accordo raggiunto, assicurando momenti di incontro con i colleghi per l'esame delle disposizioni.

La Segreteria Nazionale